

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-636	del 24/09/2013
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi – Fornitura del Servizio di manutenzione delle apparecchiature Storage Emc.	
Proposta	n. PDTD-2013-645	del 20/09/2013
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 24 (ventiquattro) settembre 2013 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi – Fornitura del Servizio di manutenzione delle apparecchiature Storage Emc.

VISTO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2013- 2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012- Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2013;
- la D.D.G. n. 26 del 15/02/2013 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2013 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- la D.D.G. n. 83 del 21/12/2012 di approvazione delle Modifiche al Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ;

PREMESSO:

- che nel corso degli ultimi anni ARPA E-R si e' dotata di Datacenter implementati su di una soluzione hardware, composta da sistemi server, san storage e apparati di rete, e nel contesto dei quali sono operative Server Farm (in ambiente virtuali su tecnologia Vmware), per i sistemi applicativi di la Produzione, per la Business Continuità, per la virtualizzazione dei desktop;
- che con Determinazione n. 263 del 22/04/2013 il Servizio Sistemi Informativi ha disposto, oltre che la proroga del servizio di assistenza e manutenzione per i datacenter di produzione e di Disaster recovery, il rinnovo del servizio Emc sulle apparecchiature Storage per il periodo di un anno con decorrenza dal mese di maggio c.a.;

CONSIDERATO CHE:

- si è evidenziata allo stato attuale l'esigenza di attivare il servizio di manutenzione EMC altresì sugli altri apparati Storage AX4 relativi ai Datacenter ubicati presso la sede della Direzione Generale in Via Po e della Sezione Provinciale di Parma, e di consentire in tal modo altresì un allineamento delle scadenze del servizio in essere su tutte le apparecchiature Storage EMC in dotazione c/o Arpa al 31 maggio 2014;
- si è contattata pertanto a tal fine la ditta Dedanext s.r.l., attuale esecutrice del servizio di manutenzione delle altre apparecchiature Storage Emc, in quanto unico fornitore in grado di

garantire senza soluzione di continuità tali servizi informatici, in tempi adeguati ed economicamente convenienti alle esigenze di manutenzione e assistenza alle apparecchiature già fornite e configurate;

- è stata richiesta alla ditta Dedanext S.r.l. in data 17/09/2013 (Prot. n. PGDG/2013/4861 allegato sub A) al presente atto) la disponibilità a fornire per un periodo di validità avente scadenza al 31/05/2014 il servizio di assistenza Emc per le apparecchiature Storage mod. AX4 ubicate nella Sezione Provinciale di Parma e nella sede della Direzione Generale di Bologna;

- contestualmente alla richiesta d'offerta è stato inviato alla ditta Dedanext s.r.l. il capitolato speciale/disciplinare tecnico, allegato al presente atto sub B), contenente le condizioni di espletamento della fornitura e in cui sono dettagliate le voci di assistenza previste dal supporto EMC;

PRESO ATTO CHE:

- la ditta Dedanext s.r.l. ha formulato opportuna offerta economica, avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle apparecchiature Storage Emc modello AX4, come meglio definito nei documenti sopraccitati e per il periodo anzidetto, pervenuta in data 19/09/2013 e agli atti del Servizio, con la quale ha dettagliato la propria proposta per il servizio in oggetto;

- il canone complessivo per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature Storage Emc risulta quindi essere:

Canone di manutenzione Storage (Storage AX4) per il periodo avente validità fino al 31 maggio 2014 (e per ragioni di allineamento con le altre manutenzioni già in essere): 3.701,00 + IVA per un totale di Euro 4.478,21;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 83 del 21/12/2012, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

VISTO:

- la dichiarazione della ditta Dedanext s.r.l., resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, a firma del Legale Rappresentante, con la quale si dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di avere preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nella lettera d'invito e in tutti i relativi Allegati;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZD60B90E1F richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

RITENUTO:

- che ricorrono, per tutto quanto sopra esposto, le ragioni tecniche per procedere ad un affidamento diretto in economia, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia;
- di affidare pertanto il servizio di assistenza e manutenzione EMC per le apparecchiature Storage (modello AX4-5DF) presso la sede della Direzione Generale e presso la sede delle Sezione Provinciale di Parma, per il periodo fino al 31 maggio 2014 alla ditta Dedanext s.r.l., all'importo complessivo di Euro 3.701,00 (Iva esclusa) per un totale di Euro 4.478,21;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013 -Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Dedanext S.r.l. il servizio di assistenza e manutenzione Emc delle apparecchiature Storage AX4 collocate presso la sede della Direzione Generale e presso la sede delle Sezione Provinciale di Parma, per un periodo avente decorrenza dalla data della conferma d'ordine fino al al 31 maggio 2014, e alle condizioni riportate nei documenti in allegato alla presente Determinazione.

2. di dare atto che l'affidamento del servizio ha un importo complessivo pari ad Euro 3.701,00 + IVA 21% pari ad Euro 4.478,21.
3. di dare atto che il costo di tale servizio, é compreso nel budget annuale dell'esercizio 2013 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi, sul conto "Manutenzione macchine ufficio" per l'importo complessivo (comprensivo di Iva) pari ad Euro 1.680,00.
4. di dare atto che tale costo sarà invece compreso nel budget annuale dell'esercizio 2014 sempre con riferimento al Servizio Sistemi Informativi e con la medesima natura contabile per l'importo complessivo (comprensivo di Iva) pari ad Euro 2.978,21.
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA é il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI
(F.to Dott. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2013-645 del 20/09/2013

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi – Fornitura del Servizio di manutenzione delle apparecchiature Storage Emc.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 23/09/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

Prot. n. PGDG/2013/4861

Del 17 Settembre 2013

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Spett. le

Dedanext s.r.l.

Via del Lavoro n. 71

40033 Casalecchio di
Reno (BO)

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO per la fornitura in economia del Servizio di manutenzione delle apparecchiature Storage EMC della sede di Parma e di via Po a Bologna.
Oneri per la sicurezza: € 0,00

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Servizio Sistemi Informativi, intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura del "Servizio di manutenzione Emc sulle apparecchiature Storage della sezione di Parma. La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura del "Servizio di manutenzione delle apparecchiature storage EMC in dotazione ad ARPA ubicate nella Sezione provinciale di Parma e nella sede della Direzione Generale di Bologna.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale e nel Disciplinare Tecnico allegati alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, secondo lo schema qui in allegato, dovrà pervenire, via fax o e-mail o posta elettronica certificata, all'indirizzo: **dirgen@cert.arpa.emr.it**, entro e non oltre il giorno **01/10/2013**, indirizzata a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Servizio Sistemi Informativi

Viale Silvani n. 6
40122 Bologna
dconti@arpa.emr.it

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A.** copia della richiesta di preventivo, Capitolato speciale/Disciplinare Tecnico tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;

- C.** indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva del servizio avverrà con lettera d'ordine a firma del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI


Per chiarimenti si invita a rivolgersi alla Dott. Conti Daniela tel. 051/6223900 – e-mail: dconti@arpa.emr.it.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Piero Santovito.

Documenti allegati:

- Capitolato Speciale/Disciplinare tecnico
- Dichiarazione sostitutiva

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi
Dott. Piero Santovito



<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	<p>Pag. 1 di 6</p>
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative al servizio di assistenza e manutenzione Emc delle apparecchiature Storage collocate presso la sede della Sezione Provinciale di Parma e nella sede della Direzione Generale di via Po a Bologna, come di seguito dettagliato:

- Storage AX4, con numero di serie SL7EA103700053, situato nei locali di Arpa della Direzione Generale in via Po 5 a Bologna
- Storage CX4 - 120, con numero di serie SL7E1094900029, situato nei locali di Arpa della Sezione Provinciale di Parma in viale Bottego 9

Il servizio di assistenza e manutenzione per entrambe le apparecchiature deve essere attivo fino al **31 maggio 2014**.

Il Servizio dovrà ricomprendere tutte le tipologie delle voci di assistenza previste dal supporto EMC quali a titolo puramente indicativo:

1. Assistenza tecnica remota: supporto telefonico o web su base 7x24 (7 giorni su 7, 24 ore al giorno) per segnalare un problema relativo alle apparecchiature oggetto della fornitura.
2. Assistenza on site: la fornitura deve prevedere l'invio di personale autorizzato presso il luogo di installazione, al fine di risolvere il problema. L'assistenza deve essere erogata su base almeno 5x12.
3. Componenti di ricambio e installazione: la fornitura deve comprendere i componenti di ricambio, nel caso venissero ritenuti necessari.

Non sussistono rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 d. lgs. 81/2008.

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare tecnico, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad attivare i servizi entro 5 giorni dalla data di invio della conferma d'ordine.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato Speciale	
		Pag. 2 di 6

di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	<p>Pag. 3 di 6</p>
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

1. in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
2. in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:
3. ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo sulla data di attivazioni dei servizi previsti e concordata con Arpa, il Fornitore sarà soggetto ad una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	<p>Pag. 4 di 6</p>
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 8 – Fatturazione e pagamenti.

L'importo contrattuale per il rinnovo delle garanzie previste dovrà essere fatturato alla data di attivazione del servizio e con le seguenti modalità:

Le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il numero di CIG che verrà comunicato
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna – Via Po 5 – 40139 Bologna – Partita I.V.A. e C.F. 04290860370
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato le generalità e i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento di conformità della prestazione" di cui al precedente art. 2 o - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	<p>Pag. 5 di 6</p>
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 – Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato Speciale	
		Pag. 6 di 6

eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 15 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante
